



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Alle Direzioni Generali Territoriali
Loro Sedi

A tutti gli UMC
Loro Sedi

Regione Siciliana
All'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Palermo

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture
Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige
Ripartizione 38 Traffico e Trasporti
Bolzano

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Mobilità Energia e Infrastrutture di Trasporto
Trieste

Regione Valle D'Aosta
Ufficio Motorizzazione
Aosta URA

Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino
San Marino

e p.c.

Al Coordinamento delle Regioni
c.a. Dottoressa Alessandra Tomai
atomai@regione.lazio.it

**Oggetto: disciplina relativa all'esercizio delle attività degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati.
DM 446 del 15.11.2021 e DD 40 del 16.02.2022. Chiarimenti.**

Pervengono a questa Direzione richieste di chiarimenti da parte delle Regioni e da parte degli Enti di formazione in merito all'applicazione di talune delle disposizioni recate con precedenti provvedimenti.
Al fine di dirimere i dubbi emersi si evidenzia quanto segue.

1) Corsi di formazione-Verifiche ispettive.

Come è noto i corsi di formazione per gli ispettori sono disciplinati dalle norme adottate al riguardo da questa Amministrazione nell'ambito della più ampia cornice dall'Accordo Stato - Regioni del 17 aprile 2019 (nel seguito anche "Accordo").

In ordine alla verifica delle attività svolte dai centri di formazione nell'ambito dei corsi di istruzione degli ispettori di revisione, al fine di evitare sovrapposizione di funzioni e incertezza in ordine all'attribuzione delle



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

relative responsabilità, si ritiene necessario operare come segue.

La competenza delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per la mobilità sostenibile si sostanzia nell'accertamento (in sede d'esame) del livello di preparazione, esperienza e capacità operativa acquisita dagli ispettori; tanto costituisce, almeno indirettamente, attività di vigilanza ex post sull'efficacia dell'attività formativa posta in essere.

L'attività ispettiva vera e propria sui corsi, invece, viene esercitata dalle Regioni, titolari delle competenze in materia di formazione; nondimeno, nello spirito di leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni coinvolte, si conferma la possibilità, nel caso in cui le Regioni ne avvertano il bisogno e ne facciano richiesta, di ottenere il supporto operativo degli Uffici periferici del Dipartimento.

2) Formazione a distanza

Per quanto attiene alla possibilità di ricorso alla Formazione a distanza (FAD), si prende atto della circostanza che, in data 3 novembre 2021, è intervenuta l'approvazione in Conferenza delle Regioni di nuove linee guida in materia, che dispongono regole omogenee per le professioni regolamentate.

Stante quanto sopra si ritiene, nelle more del necessario aggiornamento dell'art. 3, co. 3 dell'Accordo, di dover consentire il ricorso alla FAD – secondo le modalità e le percentuali di cui alle suddette Linee Guida – per le componenti “teoriche” della formazione di cui trattasi, ivi compresi i corsi di aggiornamento, mentre, in ragione delle peculiarità dell'insegnamento, non può che confermarsi l'esclusione del ricorso alla FAD per la componente “pratica” della formazione.

3) Tenuta del fascicolo

Come previsto dall'art. 4 dell'Accordo, la tenuta del fascicolo del candidato ispettore spetta all'interessato, quale responsabile del proprio fascicolo.

Tuttavia, poiché il contenuto del fascicolo è raccolto dall'Ente di formazione per motivi di istruttoria iniziale finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione al corso, è necessario che l'Ente di formazione stesso restituisca al candidato, che li conserva, **tanto i documenti** oggetto di istruttoria:

a) *titolo di studio;*

b) *dichiarazioni e documentazioni comprovanti l'esperienza maturata;*

c) *attestato di frequenza con profitto dei moduli formativi di cui all'art. 3 dell'Accordo;*

quanto copia digitale del fascicolo, firmato digitalmente dal responsabile, o delegato, dell'Ente di formazione.

Il candidato ispettore, al fine di sostenere l'esame, presenta alla Commissione la copia digitale del fascicolo ricevuta dall'Ente di formazione, nonché altra eventuale documentazione del proprio fascicolo, sempre in formato digitale.

4) Docenti

L'art 5 del DD 16.2.2022 prevede che il corpo docente sia in possesso dei requisiti descritti all'art. 3, co. 8 dell'Accordo.

Al fine, però, di allargare progressivamente la platea dei docenti ed in adesione a quanto proposto dalle Regioni, si ritiene che la stessa possa estendersi, sia per la formazione iniziale che per quella di aggiornamento, ai diplomati di scuola secondaria superiore, con diploma attinente alle materie di insegnamento ed in possesso dell'abilitazione di modulo “B” e “C”, con almeno un anno di esperienza.

In questo senso dovrà procedersi per le conseguenti modifiche all'art. 3, co. 9 dell'Accordo.

(Ing. Pasquale D'Anzi)